REGOLAMENTO PROCEDURA DI CANCELLAZIONE DEGLI ISCRITTI DALL'ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISICHE DI CAGLIARI

(Art 6 Legge 3/2018)

Approvato da FNOPI in data 11/07/2026

Sommario

1. PREMESSA ... 3
2. OBIETTIVO ... 4
3. CAMPO DI APPLICAZIONE ... 4
4. TERMINOLOGIA ED ABBREVIAZIONI ... 4
5. RIFERIMENTI NORMATIVI ... 4
6. CANCELLAZIONE PER PERDITA DEL GODIMENTO DEI DIRITTI CIVILI (art 6 comma 1, lett. a) - ACCERTATA CARENZA DEI REQUISITI PROFESSIONALI (art 6 comma 1, lett. b). ... 5
7. CANCELLAZIONE PER RINUNZIA ALL'ISCRIZIONE (art 6 comma 1, lett. c) ... 6
8. CANCELLAZIONE PER MOROSITÀ NEL PAGAMENTO (art 6 comma 1, lett. d) ... 6
   8.1. QUOTA DI ISCRIZIONE ... 6
   8.2. RESPONSABILITÀ ... 7
   8.3. PROCEDURA SITUAZIONE DI MOROSITÀ ... 7
      Fase preliminare alla procedura di cancellazione ... 7
      Notifica di morosità e audizione ... 7
      Avvio della procedura di cancellazione per morosità ... 9
      Cancellazione per morosità ... 10
      Procedura riscossione insoluti ... 10
      Oneri contributivi degli iscritti morosi e dei cancellati per morosità ... 11
      Inesigibilità della quota di iscrizione: cancellazione per decesso ... 11
      Cancellazione per morosità e pubblicazione ... 11
9. CANCELLAZIONE PER TRASFERIMENTO ALL'ESTERO (art 6 comma 1, lett. e) ... 11
10. ACCESSO AGLI ATTI ... 12
11. ALLEGATI ... 12

1. PREMESSA

La Legge 11 gennaio 2018, n. 3 ha introdotto una riforma organica degli Ordini delle professioni sanitarie, attribuendo loro la natura di enti pubblici non economici che agiscono quali organi sussidiari dello Stato**,** con il compito di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale, assicurando il rispetto delle norme deontologiche.

Ai sensi della normativa vigente, ciascun Ordine professionale detiene uno o più albi permanenti, nei quali sono iscritti i professionisti della rispettiva professione, ed eventuali elenchi per categorie specifiche, laddove previsti da disposizioni particolari, nel caso dell'OPI di Cagliari l'albo degli infermieri e infermieri pediatrici.

L'iscrizione all'Albo costituisce requisito imprescindibile per l'esercizio della professione infermieristica, in qualsiasi forma giuridica svolto, ed è subordinata al possesso di determinati requisiti:

a. il pieno godimento dei diritti civili;
b. il possesso del titolo abilitante all'esercizio della professione in Italia;
c. la residenza, il domicilio o l'esercizio della professione nella circoscrizione dell'Ordine competente.

Possono inoltre essere iscritti all'Albo i cittadini stranieri in possesso dei medesimi requisiti, purché in regola con le disposizioni vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, ingresso e soggiorno nel territorio nazionale.

In tale riguardo, la cancellazione dall'Albo degli infermieri rappresenta un provvedimento di particolare rilievo, in quanto incide direttamente sull'esercizio della professione. La Legge 3/2018 attribuisce agli Ordini professionali il compito di disciplinare tali procedure, assicurando chiarezza, uniformità e rispetto delle garanzie per gli iscritti. Il presente regolamento definisce quindi criteri, modalità e tempi per la cancellazione dall'Albo, nel rispetto delle norme di legge e a tutela della collettività.

L'Albo professionale va inteso quale strumento attraverso cui il professionista consegue quello speciale status giuridico che lo legittima all'esercizio dell'attività professionale. L'iscrizione all'Albo determina automaticamente l'insorgenza dell'obbligo di versamento della quota di iscrizione nella misura annualmente determinata con delibera del Consiglio Direttivo.

2. OBIETTIVO

Il presente regolamento ha l'obiettivo di definire criteri e procedure per la cancellazione dall'Albo degli infermieri iscritti all'Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Cagliari, al fine di garantire trasparenza, uniformità di applicazione e tutela sia degli iscritti sia dell'interesse pubblico.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutti gli iscritti all'Albo dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Cagliari che presentino richiesta di cancellazione, nonché ai casi di cancellazione d'ufficio previsti dalla normativa vigente.

4. TERMINOLOGIA ED ABBREVIAZIONI

CD: Consiglio Direttivo

OPI: Ordine delle Professioni Infermieristiche

PEC: Posta elettronica certificata

Raccomandata A/R: Raccomandata con avviso di ricevimento

5. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 43/2006, art. 2, comma 3 – circa l'obbligatorietà di iscrizione all'Albo quale requisito essenziale per poter esercitare la professione Infermieristica;
- D. Lgs. CPS n. 233/1946 - come modificato dalla L. 3/2018;
- D. Lgs 82/2005 e smi;
- D.P.R. n. 761/79, art. 1, comma 2;
- Circolare FNOPI n. 43/2019;
- D. Lgs. 502/1992;
- D.M. 739/94, art. 1, comma 1;
- L. 42/1999; D.P.R. 220/2001. Art. 2;
- Codice Civile, art. 2229;

- Codice Civile, art. 2948;
- Legge 3/2018 – art. 6 - Cancellazione dall'Albo Professionale

Comma 1 - la cancellazione dall'Albo è pronunziata dal Consiglio Direttivo, d'ufficio o su richiesta del Ministero della Salute o del Procuratore della Repubblica, nei casi di:

a) Perdita del godimento dei diritti civili;

b) Accertata carenza dei requisiti professionali di cui all'art. 5, comma 3, lettera b);

c) Rinunzia all'iscrizione;

d) Morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto;

e) Trasferimento all'estero, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 5.

Comma 2 – La cancellazione, tranne nel caso di cui al comma 1, lettera c), non può essere pronunziata se non dopo aver sentito l'interessato, ovvero dopo mancata risposta del medesimo a tre convocazioni per tre mesi consecutivi. La cancellazione ha efficacia in tutto il territorio nazionale.

6. CANCELLAZIONE PER PERDITA DEL GODIMENTO DEI DIRITTI CIVILI (art 6 comma 1, lett. a) - ACCERTATA CARENZA DEI REQUISITI PROFESSIONALI (art 6 comma 1, lett. b).

La cancellazione dall'Albo è deliberata dal Consiglio Direttivo, d'ufficio o su richiesta del Ministero della Salute o del Procuratore della Repubblica, nei casi di:

- Perdita del godimento dei diritti civili;
- Non essere in possesso del prescritto titolo e non essere abilitati all'esercizio professionale in Italia;

La cancellazione non può essere pronunziata se non dopo aver sentito l'interessato, ovvero dopo mancata risposta del medesimo a tre convocazioni per tre mesi consecutivi. La cancellazione ha efficacia in tutto il territorio nazionale.

7. CANCELLAZIONE PER RINUNZIA ALL'ISCRIZIONE (art 6 comma 1, lett. c)

La domanda di cancellazione dall'Albo professionale può essere presentata dagli iscritti in ogni momento dell'anno presso gli uffici dell'Ordine attraverso le seguenti modalità:

- previo appuntamento presso la sede dell'OPI di Cagliari, sita in via Simon Mossa, 48, 09047 Selargius (CA), personalmente e previa esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità
- inviata per mezzo PEC all'indirizzo cagliari@cert.ordine-opi.it

La cancellazione dall'elenco ha efficacia esclusivamente a seguito della deliberazione del Consiglio Direttivo e far data dalla sua notifica all'interessato.

Qualora la deliberazione intervenga successivamente al 1° Gennaio, l'iscritto è tenuto al versamento della quota annuale di iscrizione relativa all'annualità in corso.

Al fine di evitare tale obbligo, gli iscritti che intendano presentare domanda di cancellazione sono invitati a farlo entro il 1° dicembre, in modo da consentirne la deliberazione entro il 31 dicembre dello stesso anno ed evitare, conseguentemente, il versamento della quota relativa all'annualità successiva.

8. CANCELLAZIONE PER MOROSITÀ NEL PAGAMENTO (art 6 comma 1, lett. d)

8.1. QUOTA DI ISCRIZIONE

La quota di iscrizione è definita in sede di bilancio di previsione redatto dal Tesoriere dell'Ordine; annualmente può avere un incremento ISTAT o un diverso importo sulla base di azioni ben definite. In riferimento alla L. 3/2018, art.3, lett. g, il Consiglio Direttivo propone all'Approvazione dell'Assemblea degli Iscritti la tassa annuale, anche diversificata tenendo conto delle condizioni economiche e lavorative degli Iscritti, necessaria a coprire le spese di gestione, nonché la tassa per il rilascio dei pareri per la liquidazione degli onorari.

La quota d'iscrizione ha una propria scadenza amministrativa, il 31 marzo dell'anno solare di riferimento. Il tardivo pagamento implica una penalità nella misura che verrà deliberata in sede di Consiglio Direttivo.

Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente tramite il Sistema PagoPa secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

8.2. RESPONSABILITÀ

In caso di morosità il Presidente attiva la procedura amministrativa dei solleciti e, se necessario, avvia la procedura di cancellazione dell'iscritto previa convocazione del Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa deliberazione di cancellazione.

La redazione del bilancio preventivo è in carico al Tesoriere e segue l'intero iter dell'iscritto moroso e dei dati relativi ai pagamenti e i casi di insoluto.

Il Segretario predispone le delibere necessarie in seguito all'avvenuta cancellazione.

8.3. PROCEDURA SITUAZIONE DI MOROSITÀ

La procedura di cancellazione è suddivisa nelle seguenti fasi:

Fase preliminare alla procedura di cancellazione

Il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento attraverso la Tesoreria dell'Ordine si procede alla verifica dell'elenco degli insoluti. Il Tesoriere provvede a comunicare i nominativi al Segretario e al Presidente, i quali verificano l'eventuale sussistenza di procedimenti penali o disciplinari in corso, inerenti all'ambito professionale, di cui l'Ordine sia a conoscenza.

Notifica di morosità e audizione

L'iscritto è convocato in audizione come previsto dalla normativa (L. n. 3/2018, art 6, comma 2). La comunicazione dell'audizione:

- È inviata tramite PEC; nell'ipotesi in cui l'interessato non avesse un indirizzo PEC ovvero lo stesso sia inattivo si procederà all'invio di una lettera raccomandata A/R all'ultimo indirizzo di residenza e/o domicilio comunicato all'ente;
- Indica il nominativo del Responsabile dell'Istruttoria, la data di avvio del procedimento di verifica preliminare alla cancellazione;
- Indica la/le quota/e di morosità e l'anno solare a cui si riferiscono; si precisa che l'OPI di Cagliari cancella l'iscritto moroso anche per una sola quota;
- Indica le modalità per eseguire il versamento allegando alla lettera l'avviso di pagamento PagoPa e richiede che, nel caso in cui l'importo fosse stato versato, di

inviare copia dell'avvenuto pagamento;

- Precisa all'iscritto che è in atto il procedimento di cancellazione dall'Albo per morosità e che ove non provvedesse a regolarizzare la sua posizione di morosità e qualora non si presentasse a nessuna delle tre convocazioni, si procederà, anche in sua assenza, alla cancellazione dall'Albo per morosità con relativa comunicazione agli Organi competenti;
- Informa che l'esercizio di una professione sanitaria in assenza di iscrizione al relativo Albo si configura come abusivo, perseguibile ai sensi dell'art. 348 del Codice Penale, così come modificato dall'art. 12 della L.3/2018;
- Specifica che il debito non si estingue, in ogni caso, con la cancellazione dall'Albo ma che verrà generata una cartella esattoriale per il recupero del credito da parte dell'Agenzia delle Entrate - Riscossioni.

La data di audizione è fissata dopo 30 giorni dall'invio della PEC o raccomandata A/R; nella lettera sono indicati il giorno, l'ora e la sede della convocazione.

In riferimento alla PEC, la convocazione si considera notificata a seguito della ricezione delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna.

In riferimento alla raccomandata A/R, si possono distinguere vari casi qui di seguito descritti (come previsto dalla Circolare FNOPI n. 43/2019):

a) La raccomandata viene correttamente consegnata, ma l'iscritto non dà alcun riscontro. Occorre procedere all'invio delle altre due raccomandate allo stesso indirizzo. In caso di mancato riscontro si procede alla cancellazione;

b) La raccomandata A/R inviata all'indirizzo dichiarato torna al mittente con la dicitura "compiuta giacenza" significa che la raccomandata è stata virtualmente consegnata (il mancato ritiro della stessa danneggia il destinatario e non incide sul regolare invio) si procede comunque all'invio delle altre due raccomandate A/R allo stesso indirizzo. Se il risultato è lo stesso si procede alla cancellazione per morosità;

c) La raccomandata A/R inviata all'indirizzo dichiarato torna al mittente con la dicitura

"sconosciuto". In questo caso la Segreteria dell'Ordine, per un principio generale di buona amministrazione, procederà alla verifica della residenza dell'iscritto preso il Comune. Di seguito le ipotesi che possono verificarsi:

1) Il Comune riscontra confermando l'indirizzo. A questo punto l'Ordine procede ad inviare a tale indirizzo le altre due raccomandate e se il risultato è sempre lo stesso procede alla cancellazione. In questo caso nella delibera di cancellazione si dovrà fare menzione del fatto che le comunicazioni sono state inviate all'indirizzo risultante dalla verifica anagrafica.
2) Se il Comune invece comunica un nuovo indirizzo l'OPI riparte con le tre comunicazioni al nuovo indirizzo accertato con la verifica anagrafica.
3) Il Comune riscontra con la dizione "trasferito" (ad altro Comune e/o all'estero) la cancellazione potrà essere disposta con la motivazione relativa al venir meno di uno dei requisiti di iscrizione e per morosità senza procedere all'invio delle altre due raccomandate dando atto nella delibera che "l'invio delle tre convocazioni prescritte dalla legge si è reso impossibile per irreperibilità dell'iscritto accertata con verifica anagrafica e che risulta un inutile costo aggiuntivo l'invio delle ulteriori convoca-zioni all'indirizzo comunicato dall' iscritto".

L'audizione è tenuta dal Presidente e dal Segretario o, su delega, da altri componenti del Consiglio Direttivo. L'obiettivo dell'audizione è quello di constatare, insieme all'iscritto, la situazione di morosità, verificare la consapevolezza dell'iscritto circa le conseguenze della cancellazione per morosità, informare del termine ultimo per il pagamento delle quote insolute.

Dell'audizione è redatto un verbale (firmato dall'iscritto moroso) che verrà, insieme a tutta la documentazione riguardante il percorso di morosità, collocato nel suo fascicolo personale.

Avvio della procedura di cancellazione per morosità

Il procedimento di cancellazione, tranne nei casi di cui all'art 6 comma 1, lettera c, Legge 3/2018) - (rinunzia all'iscrizione), non può essere pronunziata se non dopo aver sentito l'interessato, ovvero dopo la mancata risposta del medesimo a tre convocazioni per tre mesi consecutivi inviate mezzo PEC o raccomandate A/R.

I costi di segreteria relativi alla Comunicazione e alla Convocazione saranno addebitati all'iscritto moroso come segue:

- In prima convocazione i costi di segreteria vengono calcolati in € 20,00;
- In seconda convocazione i costi per l'attività di segreteria vengono calcolati in complessivi € 40,00;
- In terza convocazione i costi ammontano a complessivi €. 80,00.

La data di avvio degli accertamenti sopra indicati è intesa quale data di inizio del procedimento (data prevista dalla L.241/90).

La cancellazione ha efficacia su tutto il territorio nazionale.

Cancellazione per morosità

Effettuata l'audizione l'iscritto ha tempo 7 giorni per saldare la morosità e inviare copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento. Verificato il percorso documentativo, trascorsi i 7 giorni entro cui l'iscritto può effettuare i pagamenti, verificata la sussistenza del debito, la pratica di cancellazione dall'Albo sarà inserita all'Ordine del giorno del Consiglio Direttivo.

La Segreteria effettuerà un ulteriore controllo prima della seduta del Consiglio Direttivo.

É altresì cancellato l'iscritto che senza giustificazione non si presenti alle tre audizioni fissate.

La decisione del Consiglio Direttivo circa la cancellazione dall'Albo è comunicata nel termine di 30 giorni dalla deliberazione, all'interessato, alla Federazione Nazionale, al Procuratore della Repubblica, al Prefetto, al Questore, al Ministero della Salute, al Ministero di Giustizia, al Ministero della Pubblica Istruzione, al Ministero del Lavoro, all'Enpapi, all'Assessore Regionale della Sanità e dei Servizi Sociali della Regione Autonoma della Sardegna, al Comune di residenza (se noto), agli OPI Provinciali, al Tribunale di Cagliari nonché alle aziende e strutture sanitarie di competenza della provincia di Cagliari e al datore di lavoro del professionista cancellato, se conosciuto.

Procedura riscossione insoluti

A seguito della cancellazione dall'Albo dell'iscritto, il Presidente avvia la procedura per la riscossione dell'insoluto.

La riscossione avviene mediante l'emissione della cartella esattoriale da parte dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione.

Se il pagamento viene effettuato **oltre la scadenza** determinata dalla data di notifica del documento, all'importo originariamente dovuto si aggiungeranno gli interessi di mora previsti dalla legge e riversati interamente agli enti creditori.

Gli interessi di mora sono fissati annualmente con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sulla base della media dei tassi bancari attivi.

Oneri contributivi degli iscritti morosi e dei cancellati per morosità

In base all'art. 11 del D.P.R. 221/1950, il sanitario cancellato dall'Albo è, a sua richiesta, re- iscritto quando siano cessate le cause che hanno determinato la cancellazione, nella fattispecie abbia pagato i contributi di cui era moroso.

In caso di richiesta di re-iscrizione si applicano le disposizioni che regolano l'iscrizione all'Albo come da prima iscrizione.

Ai medesimi Enti e Autorità che hanno precedentemente ricevuto la comunicazione di cancellazione per morosità dell'iscritto sarà data comunicazione di decadenza della posizione di morosità e nuova iscrizione.

Egualmente, il consiglio Direttivo dell'ordine subordina il nulla osta al trasferimento, al pagamento delle somme insolute.

Inesigibilità della quota di iscrizione: cancellazione per decesso

Nel caso in cui dalle verifiche di Segreteria emergesse che l'iscritto è deceduto (in seguito alla richiesta di certificato di morte inviata al Comune di residenza dell'iscritto) il debito decade e le quote dovute sono sgravate direttamente dalla Segreteria dell'Ordine; la cancellazione avviene per decesso.

Cancellazione per morosità e pubblicazione

La cancellazione dall'Albo può essere resa pubblica mediante annotazione nell'Albo stesso ai sensi dell'art. 61, comma 2 del Codice della Privacy – D. Lgs. 196/03 – che consente di menzionare nell'Albo professionale l'esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidano sull'esercizio della professione.

9. CANCELLAZIONE PER TRASFERIMENTO ALL'ESTERO (art 6 comma 1, lett. e).

La cancellazione dall'Albo è pronunziata dal Consiglio Direttivo, d'ufficio o su richiesta del Ministero della Salute o del Procuratore della Repubblica.

La cancellazione non può essere pronunziata se non dopo aver sentito l'interessato, ovvero dopo mancata risposta del medesimo a tre convocazioni per tre mesi consecutivi. La cancellazione ha efficacia in tutto il territorio nazionale.

Gli iscritti che si stabiliscono in un Paese estero possono a domanda conservare l'iscrizione all'Ordine professionale italiano di appartenenza previa regolarizzazione annuale della quota di iscrizione.

10. ACCESSO AGLI ATTI

L'iscritto ha diritto di accesso mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi nei modi e nei limiti previsti dalla legge. L'esame dei documenti è gratuito.

Il rilascio di copia è subordinato solo al rimborso del costo di produzione, salvo le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e visura.

11. ALLEGATI

Lettera di Convocazione dell'iscritto Moroso;

Verbale di Convocazione per cancellazione per morosità.